



Società a responsabilità limitata semplificata e Società a responsabilità a capitale ridotto

Il decreto-legge n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 ha introdotto alcune importanti novità per la Società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463 bis c.c. e ha abolito la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Società a responsabilità limitata semplificata

E' stato abolito il limite di 35 anni di età per la costituzione di SRL semplificate.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci.

Soppresso il divieto di cessione delle quote a soggetti di età superiore a 35 anni.

Sarà, pertanto, sempre ammissibile l'alienazione di quote a soggetti di qualsiasi età, purché gli stessi siano persone fisiche.

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'art. 2463 bis c.c. in vigore dal 28/06/2013:

«Articolo 2463-bis - (Società a responsabilità limitata semplificata)

1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
 1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
 2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
 3. l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
 4. i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
 5. luogo e data di sottoscrizione;
 6. gli amministratori.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. (Soppresso).
5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili»..

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Questa forma di società è stata soppressa.

Le società a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese alla data del 28 giugno 2013, sono qualificate come società a responsabilità limitata semplificata.

Dell'articolo 44 del d.l. 83/2012, convertito con legge 134/2012 resta valido solo il comma 4-bis, così modificato:

"4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.